

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6579 del 13/12/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta GENERAL FOREST Srl Canossa.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6847 del 13/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1218/2018

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "GENERAL FOREST Srl" - Canossa.**

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";

Vista la D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";

Vista la D.G.R. n. 1795/2016 della Regione Emilia Romagna "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

Vista la Legge 1 dicembre 2018, n.132 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**GENERAL FOREST Srl**" avente sede legale in Comune di **Parma – Via Nazario Sauro n.7** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di recupero rifiuti del legno ubicato in Comune di **Canossa – Via Delle industrie n.58** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.**PGRE/14783** del **18/12/2017**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006;
- autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamate le note del Comando dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia acquisita dalla Provincia di Reggio Emilia:

- prot.239 del 10/01/2013 assunta al prot. 1233 del 10/01/2013 della Provincia di Reggio Emilia;
  - prot.1554 del 14/02/2013 assunta al prot. 8583 del 14/02/2013 della Provincia di Reggio Emilia;
  - prot.3166 del 21/03/2013 assunta al prot. 16797 del 21/03/2013 della Provincia di Reggio Emilia;
  - prot.13753 del 02/12/2013 assunta al prot. 61589 del 03/12/2013 della Provincia di Reggio Emilia;
- acquisite nell'ambito della precedente comunicazione della ditta ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06 risultata in atto della Provincia al prot.63903 del 16/12/2013 di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori al n. 201 da cui emerge il soddisfacimento dei requisiti in materia di antincendio, restando fermo quanto indicato nella nota del Comando dei Vigili del Fuoco prot. 13753 del 02/12/2013 relativamente all'assetto proprietario della ditta General Forest;

Visto il parere di conformità urbanistica del Comune di Canossa con atto prot.n.2356, acquisito in data 11/04/2018 al prot.n.PGRE/2018/4395;

Visto il parere di conformità alle disposizioni del PTCP come da atto della Provincia di Reggio Emilia acquisito al prot.n.4752 del 18/04/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**GENERAL FOREST Srl**" ubicato nel Comune di **Canossa – Via Delle industrie n.58**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rifiuti	operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006

Acqua	scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura
-------	--

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 – operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006;**  
**Allegato 2 – Scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006**

- La ditta General Forest Srl svolge nel sito di Canossa – via Delle Industrie n.58 l'Attività di Messa in riserva R13 di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- Lo stesso impianto risulta iscritto al n. 201 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a far data dal 15/12/2012, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
  - *datata 13/08/2012, pervenuta il 16/08/2012 esercizio attività a far tempo dal 15/12/2012*
- A seguito della presentazione di domanda di Aua alla ditta General Forest Srl resta attribuito il n.**201** del Registro Provinciale Recuperatori.
- I rifiuti depositati nella zona di stoccaggio sono conferiti tal quali a ditte autorizzate a norma di legge all'attività di recupero (R3) e facenti parte dell'industria cartaria o della falegnameria e carpenteria, o del pannello di legno e comunque ricadenti nelle attività di recupero 9.1.3 dell'Allegato 1 – sub. 1 del DM 5/2/98. In particolare la quasi totalità dei rifiuti (90%) sarà conferita alla ditta Sicem Saga spa (industria cartaria) per il recupero (R3) nel proprio ciclo di produzione per l'ottenimento di pasta cartaria.
- La situazione impiantistica e la suddivisione delle aree dello stabilimento sono quelle della Tavola *"Planimetria del deposito della messa in riserva di rifiuti non pericolosi ed individuazione della rete di trattamento e scarico acque"* datata 03/12/2012. In essa si evidenzia tra l'altro una "zona stoccaggio" e una "zona di scarico e conferimento" e la rete di scarico delle acque di prima pioggia che recapitano in pubblica fognatura.
- La "zona di scarico e conferimento" e la "zona di stoccaggio" hanno una superficie di 1700 mq collocata in ambiente esterno e pavimentata. L'area è collocata all'interno del sito produttivo di Sicem Saga spa.
- L'area è delimitata da un muretto di calcestruzzo di altezza variabile da due a tre metri tranne per il lato che costituisce l'accesso alla zona di scarico e conferimento degli automezzi.

### **Prescrizioni**

1. L'attività di messa in riserva (R13) deve essere esercitata in conformità al DM 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall'art.177 comma , alle pertinenti disposizioni del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
2. La Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.
3. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
  - urbanistica ed edilizia;
  - inquinamento atmosferico;
  - prevenzione incendi;
  - smaltimento acque di scarico;
  - inquinamento acustico;
  - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

4. l'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria datata 03/12/2012.
5. l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998;
6. ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione;
7. ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM 05/02/1998 e s.m.i. la ditta potrà ammettere nel centro messa in riserva i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia;
8. la ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli altri adempimenti del D.Lgs 152/06;
9. ai fini della tracciabilità dei rifiuti, la ditta dovrà effettuare registrazione di tutti i rifiuti in ingresso, anche provenienti da altra propria attività;
10. ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
11. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
12. La ditta deve possedere titolo di disponibilità per l'area ove è ubicato l'impianto di gestione rifiuti e valido titolo per gli accessi e passaggi, quale requisito per l'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06, pena la decadenza del presente atto.
13. La ditta deve essere in possesso dei requisiti e degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, relativamente all'impianto di gestione dei rifiuti di cui ha titolarità. Devono essere mantenute le condizioni degli assetti proprietari, cointestazione del CPI e quanto altro previsto dalla nota dei Vigili del Fuoco prot.13753 del 02/12/2013 assunta al prot. 61589 del 03/12/2013 della Provincia di Reggio Emilia.
14. La ditta deve predisporre un piano di emergenza interno entro i 90 giorni dall'entrata in vigore (04/12/2018) della Legge 1 dicembre 2018, n.132 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"*, redatto secondo le disposizioni della legge stessa.
15. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a messa in riserva R13 quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nella stessa tabella, è necessario che sia inoltrata preventivamente una domanda di modifica di AUA.

16. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

**Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.**

**Tabella 1**

<b>09.01 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno</b>				<b>R13</b>	
09.01.3 lett. .	messa in riserva di rifiuti di legno con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero			R13	
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		150		2800
150103	imballaggi in legno		2500		30000
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		350		7200
<b>TOTALE</b>			<b>3000</b>		<b>40000</b>

## **Allegato 2 – Scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**

- Il presente allegato si riferisce ad un unico punto di scarico in pubblica fognatura (denominato S6 nella Tavola "Planimetria del deposito della messa in riserva di rifiuti non pericolosi ed individuazione della rete di trattamento e scarico acque" datata 03/12/2012.) delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dell'attività dove avviene l'attività di recupero rifiuti. L'area interessata ha una superficie pari a 1700 m2 ed è suddivisa in "zona stoccaggio" e zona di scarico e conferimento" entrambe pavimentate e dotate di rete di raccolta delle acque.
- le acque di prima pioggia prima del convogliamento in pubblica fognatura sono trattate da un impianto costituito da:
  - un primo comparto di accumulo e sedimentazione munito di by-pass per le acque di seconda pioggia;
  - seguito da un disoleatore dotato di filtro a coalescenza dove avviene la separazione di oli e idrocarburi.

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia del piazzale deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, dalla DGR 286/05 e dal Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. Lo scarico, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per i parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali, grassi e oli.
3. Dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque scaricate per la verifica dei parametri *solidi sospesi, idrocarburi, COD*, su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore, in relazione alla durata dell'evento meteorico.
4. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
5. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. È vietato, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
7. Gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
8. I reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
9. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
10. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**